

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI TERRACINA

STATUTO

Lo Statuto è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazioni 12.10.1991, n° 55 e 30.11.1991, n° 73. E' stato riapprovato con deliberazione 06.07.1995, n°40 e successivamente con deliberazione 17.10.2000, n° 65. E' stato modificato con deliberazioni n. 49 del 14.10.2013 e n. 68 del 19.11.2019.

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Il comune nel sistema dei poteri regionali e locali
- Art. 2 Autonomie locali ed Unione Europea
- Art. 3 Comunità locale
- Art. 4 Finalità dell'azione comunale
- Art. 5 Organi istituzionali
- Art. 6 Principio delle pari opportunità in tema di nomine e designazioni
- Art. 7 Il territorio. La sede. Il gonfalone

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Il consiglio comunale
- Art. 9 Prima adunanza
- Art.10 presidente del consiglio comunale. Ruolo e funzioni
- Art.11 Elezione del presidente del consiglio comunale
- Art.12 Convocazione del consiglio comunale
- Art.13 Adunanze del consiglio e validità delle deliberazioni consiliari
- Art.14 I consiglieri comunali
- Art.15 Cessazione dalla carica
- Art.16 I gruppi consiliari
- Art.17 La conferenza dei capi dei gruppi consiliari
- Art.18 Le commissioni permanenti del consiglio comunale
- Art.19 commissioni

CAPO II IL SINDACO

- Art.20 Ruolo e competenze
- Art.21 Dimissioni ed impedimento. vicesindaco - Deleghe

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

- Art.22 Composizione
- Art.23 Competenze
- Art.24 Attività e funzionamento
- Art.25 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori
- Art.26 Mozione di sfiducia. Scioglimento del consiglio comunale

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

- Art.27 Finalità e caratteristiche
- Art.28 Funzioni
- Art.29 Organi e conferenza dei presidenti. regolamento
- Art.30 Il consiglio circoscrizionale
- Art.31 Il presidente della circoscrizione

CAPO II CONSIGLIO DELLE ETNIE

- Art.32 Finalità
- Art.33 Composizione
- Art.34 Disciplina del consiglio delle etnie

CAPO III	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		
	Art.35	Finalità e composizione	
CAPO IV	LIBERE FORME ASSOCIATIVE. CONSULTE. OSSERVATORI. INIZIATIVE DEI CITTADINI		
	Art.36	Finalità e disciplina	
	Art.37	Libere forme associative	
	Art.38	Incentivazione delle libere forme associative	
	Art.39	Consulte	
	Art.40	Osservatori	
	Art.41	Iniziative dei cittadini	
CAPO V	L'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO. PARTECIPAZIONE. REFERENDUM		
	Art.42	Caratteri dell'azione amministrativa	
	Art.43	Intervento nel procedimento	
	Art.44	Istruttoria pubblica	
	Art.45	Diritto di accesso e di informazione	
	Art.46	Forum dei cittadini	
	Art.47	Referendum	
	Art.48	Disposizioni generali sui referendum	
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		
	Art.49	Settori. Servizi. Uffici	
	Art.50	segretario generale	
	Art.51	direttore generale	
	Art.52	conferenza delle strutture organizzative	
	Art.53	Competenze e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di uffici e servizi	
	Art.54	Formazione del personale	
TITOLO V	SERVIZI		
	Art.55	Servizi pubblici locali	
	Art.56	Aziende speciali	
	Art.57	Struttura delle aziende speciali	
	Art.58	Istituzioni	
	Art.59	Società per azioni e a responsabilità limitata	
	Art.60	Convenzioni	
	Art.61	Consorzi	
TITOLO VI	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'		
CAPO I	LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
	Art.62	Le risorse	
	Art.63	Il bilancio annuale e pluriennale	
	Art.64	I programmi attuativi	
CAPO II	IL PATRIMONIO		
	Art.65	Conservazione e gestione	
CAPO III	APPALTI E CONTRATTI		
	Art.66	Procedure negoziali	

CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art.67 Il collegio dei revisori dei conti

Art.68 Il rendiconto della gestione

Art.69 Il controllo di gestione

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.70 Entrata in vigore dello statuto

Art.71 Abrogazione. Adeguamento. Modificazione dello statuto

Art.72 Termini per l'adozione dei regolamenti

Art.73 Verifica dell'applicazione dello statuto

LO STATUTO ED ALTRI STRUMENTI DISCIPLINARI

1. Lo statuto stabilisce i principi fondamentali ed inderogabili ai quali si conforma l'azione del comune.
2. Lo statuto è diffuso tra i cittadini per consentire loro maggiore consapevolezza dell'azione amministrativa e conoscenza degli strumenti di partecipazione alla vita della comunità.
3. Il quadro degli strumenti disciplinari comprende i regolamenti attuativi relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli organi comunali, degli istituti partecipativi e degli uffici; alla contabilità ed ai contratti; alla disciplina dell'attività amministrativa e dell'accesso agli atti. Fanno, altresì, parte del quadro degli strumenti disciplinari gli statuti ed i regolamenti relativi agli organismi operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
IL COMUNE NEL SISTEMA DEI POTERI REGIONALI E LOCALI

1. Il comune costituisce un soggetto fondamentale del sistema dei poteri regionali e locali previsti dalla Costituzione della Repubblica. Esso concorre all'affermazione ed allo sviluppo della autonomia di detto sistema, nell'ambito dell'ordinamento nazionale ed europeo.
2. Il comune concorre alle determinazioni di competenza provinciale, regionale e nazionale che investono gli interessi della propria comunità.
3. Il rapporto fra il comune e gli altri soggetti istituzionali dell'ordinamento amministrativo nazionale e regionale è fondato sul principio di sussidiarietà amministrativa, nel rispetto, quindi, dell'autonomia di ciascun soggetto entro i limiti stabiliti da detto ordinamento e dalla normativa europea.
4. Il comune persegue il soddisfacimento degli interessi della comunità amministrata, con l'esercizio delle proprie funzioni e di quelle conferite, con legge, dallo Stato e dalla Regione Lazio nonché, con appositi provvedimenti, dalla Unione Europea.
5. Favorisce le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

ART.2
AUTONOMIE LOCALI ED UNIONE EUROPEA

1. Il comune concorre, con i soggetti istituzionali preposti, alla realizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali, secondo gli indirizzi dettati dalla Costituzione, dallo statuto della Regione Lazio e dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali.
2. Contestualmente il comune concorre, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, alla costruzione di un ordinamento sovranazionale europeo. A tal fine partecipa alle organizzazioni europee di poteri regionali e locali che hanno come scopo la realizzazione dell'unione europea e promuove e cura, con i corrispondenti poteri locali di altri paesi, gemellaggi miranti alla diffusione tra i cittadini dei principi e degli obiettivi della unione europea e conseguenti forme di cooperazione e di scambi.

ART.3
COMUNITA' LOCALE

1. Il comune persegue l'affermazione degli interessi generali della comunità locale e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative non attribuite per legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Predisporre le condizioni volte ad assicurare la consapevolezza dei cittadini circa gli aspetti amministrativi, sociali ed economici della vita locale, al fine di una loro partecipazione responsabile.

3. Il comune opera per consentire l'esercizio dei diritti da parte di ciascun cittadino, nel rispetto dei diritti altrui, anche attraverso il concorso al soddisfacimento delle esigenze sociali fondamentali; sostiene e promuove il ruolo della famiglia.
4. L'azione del comune è indirizzata alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'affermazione dei valori della persona umana, indipendentemente dalle distinzioni di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di sesso, e promuove tra i cittadini l'adesione a valori di uguaglianza delle opportunità, di solidarietà e di rispetto della dignità umana.
5. In particolare, il comune opera per assicurare condizioni di vita degne della persona umana ai cittadini socialmente più deboli ed ai disabili.
6. Il comune riconosce ed esalta il contributo che deriva alla comunità dalla diversità delle provenienze storiche, geografiche, etniche, religiose e culturali dei suoi abitanti e concorre al perseguimento di relazioni armoniose fra le diverse comunità etniche che compongono la comunità locale, con particolare riguardo allo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini immigrati da paesi extra comunitari

ART.4 FINALITA' DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il comune opera per l'attuazione dei principi stabiliti nel presente statuto, nel rispetto della Costituzione della Repubblica. E' circoscrizione di decentramento statale e regionale.
2. Esercita le funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ed è titolare delle iniziative previste dallo statuto della Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi nazionali, regionali e provinciali e, in forma singola o associata, provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il comune finalizza la propria azione:
 - a) al superamento degli squilibri culturali, ambientali, sociali ed economici della propria comunità, promuovendo le condizioni di uno sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle generazioni future;
 - b) alla realizzazione di un sistema organico di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, anche con il concorso delle organizzazioni di volontariato;
 - c) al perseguimento delle pari opportunità, con particolare riferimento a quelle tra uomo e donna;
 - d) all'inserimento dei cittadini nel contesto economico produttivo;
 - e) alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- f) al perseguimento di un armonico assetto del territorio per assicurare la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento e di degrado ambientale, nel quadro di uno sviluppo sostenibile;
 - g) alla tutela e al potenziamento del patrimonio forestale;
 - h) alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare e del demanio civico;
 - i) alla tutela e allo sviluppo delle risorse archeologiche, storiche e culturali;
 - l) alla sicurezza pubblica in concorso con gli organi di polizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
 - m) alla protezione e alla tutela degli animali.
5. L'azione degli organi amministrativi del comune è basata sul principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed è intesa come servizio che la pubblica amministrazione rende ai cittadini.
6. Al fine di tradurre detti orientamenti in pratica amministrativa e di rendere effettiva la consapevolezza dei cittadini circa le attività dell'amministrazione, in apposito regolamento viene disciplinato l'accesso alle strutture ed ai servizi del comune, oltre che dei cittadini come singoli, anche delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni.

ART.5 ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco e la giunta.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, improntano il proprio comportamento all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

ART. 6 PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA' IN TEMA DI NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Nella giunta ed in tutti gli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, è di norma assicurata, in applicazione del principio della pari opportunità tra uomo e donna, la presenza di entrambi i sessi.

ART. 7 IL TERRITORIO. LA SEDE. IL GONFALONE

1. I confini geografici, che determinano la superficie del territorio attribuito al comune, definiscono l'ambito territoriale entro il quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Municipio.

3. Le adunanze del consiglio comunale e della giunta comunale si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale e la giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede ufficiale.
4. Lo stemma, il gonfalone e la bandiera sono quelli determinati con il DPR 9 luglio 1949.
5. Nel Palazzo civico e negli uffici comunali decentrati, è individuato, in luogo accessibile al pubblico, apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti degli organi istituzionali, degli atti o dei provvedimenti di gestione nonché degli avvisi soggetti per legge o per statuto a pubblicazione.
6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità della lettura.
7. Il segretario generale del comune cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al precedente quinto comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione a questi, gli indirizzi per l'azione amministrativa del comune; esercita la vigilanza politica ed il controllo sulle attività poste in essere dalla giunta comunale e dalle strutture amministrative affinché siano conseguiti gli obiettivi individuati dagli indirizzi generali di governo e dai provvedimenti generali deliberati dal consiglio stesso.
2. Il consiglio, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di insediamento, delibera le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal sindaco, sentita la giunta comunale. Annualmente, successivamente alla approvazione del bilancio consuntivo, il consiglio comunale provvede alla verifica della attuazione delle linee programmatiche e partecipa ad eventuali definizioni e/o adeguamenti, sulla base delle esigenze nel frattempo emerse e secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio, con le stesse modalità, procede all'adeguamento delle linee programmatiche, su proposta del sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Il consiglio comunale, con le linee programmatiche e con i programmi annuali e pluriennali, corredati con essenziali riferimenti finanziari, definisce, per ciascun programma, progetto o intervento, i relativi obiettivi e ne determina i tempi di conseguimento.
5. Il consiglio comunale esprime indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti in enti, aziende, organismi societari ed amministrativi, e per orientarne l'azione secondo i programmi generali del comune.
6. Il consiglio comunale può adottare risoluzioni per esprimere propri orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, culturale, sociale ed economico ed interpretare in tal modo l'interesse e l'attenzione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità provinciale, regionale, nazionale, europea ed internazionale.

7. La legge disciplina l'elezione, la convalida degli eletti, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio.
8. Il consiglio comunale si avvale di apposite autonome strutture per l'esercizio delle sue funzioni. Il regolamento stabilisce le relative risorse e ne disciplina la gestione.
9. Il consiglio comunale, per il proprio funzionamento, approva apposito regolamento che, tra l'altro:
 - definisce i soggetti nei quali il consiglio stesso si articola funzionalmente per esercitare l'attività istruttoria relativa alle proposte di deliberazione e l'approfondimento degli argomenti da trattare, anche attraverso audizioni, studi ed inchieste;
 - determina gli strumenti attraverso i quali i consiglieri comunali esercitano le loro funzioni;
 - individua le modalità per assicurare ai consiglieri comunali la conoscenza degli atti amministrativi;
 - stabilisce le modalità per le relazioni tra il consiglio comunale ed i consigli circoscrizionali.

ART. 9 PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal consigliere consenziente, che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Il consiglio, dopo l'insediamento, procede alla convalida dell'elezione del sindaco e dei consiglieri e, quindi, alla elezione del presidente e del vice presidente.
3. L'adunanza prosegue con il giuramento del sindaco e con la comunicazione dei componenti della giunta comunale da parte dello stesso.
4. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

ART. 10 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RUOLO E FUNZIONI

1. Il presidente del consiglio:
 - a) rappresenta il consiglio comunale;
 - b) propone gli argomenti da trattare, convoca e fissa la data delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, qualora non intenda far pronunciare sulle medesime il consiglio;
 - d) mantiene l'ordine nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari e può quindi disporre l'allontanamento di chi arrechi disturbo. Può sospendere la seduta nei casi che ritenga più gravi;
 - e) sottoscrive il verbale delle deliberazioni insieme al segretario generale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) dà adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento;

- i) intrattiene rapporti con il comitato regionale di controllo per questioni concernenti deliberazioni o materie di competenza del consiglio.
2. Esercita le altre funzioni previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale nonché dal regolamento sull'autonomia organizzativa e contabile del consiglio.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza e impedimento nonché in caso di dimissioni, fino alla elezione del nuovo presidente.
4. Il consigliere anziano presiede esclusivamente le sedute consiliari in caso di assenza temporanea sia del presidente sia del vicepresidente.

ART. 11

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto tra i consiglieri, con voto a scrutinio segreto.
2. Risulta eletto, il consigliere che abbia ottenuto il voto favorevole almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza, si procede nella stessa adunanza ad una nuova votazione e viene proclamato eletto chi abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Qualora neppure nel secondo scrutinio si raggiunga la maggioranza prevista, si procede, in altra adunanza, da tenersi entro quindici giorni, ad una ulteriore votazione e risulta eletto chi abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche in questa votazione non venga raggiunta la maggioranza richiesta, risulta eletto il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. Con le stesse modalità si procede alla elezione del vicepresidente del consiglio comunale.

ART.12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, convoca il consiglio comunale per discutere e, eventualmente, deliberare circa gli argomenti chiaramente indicati in apposito ordine dei lavori.
2. Il presidente convoca, altresì, il consiglio quando lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri assegnati o il sindaco. Nell'ordine dei lavori devono essere inseriti gli argomenti prospettati e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.
3. L'ordine dei lavori del consiglio comunale è stabilito dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capi dei gruppi consiliari.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Sono considerate adunanze ordinarie del consiglio comunale quelle in cui si approvano il bilancio di previsione, il riequilibrio della gestione ed il conto consuntivo. Sono straordinarie le altre.

ART. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, salvo i casi per i quali sia richiesta dalla legge o dal presente statuto una diversa maggioranza.
2. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, l'adunanza è valida purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il sindaco.
3. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
4. Le votazioni hanno luogo di regola a voto palese con le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina anche i casi e le modalità delle votazioni a scrutinio segreto.
5. Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, con esclusione dal computo delle astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche e nulle.
6. Alle adunanze del consiglio comunale partecipa il segretario generale. Egli può designare un funzionario per la redazione del relativo verbale.

ART. 14

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con libertà e responsabilità di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione dal consiglio comunale.
3. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio, ha diritto di iniziativa in ordine agli argomenti di competenza del consiglio; può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione su argomenti di competenza del comune.
4. I consiglieri, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio, possono chiedere informazioni ed atti, concernenti i procedimenti amministrativi di competenza del comune o di altri soggetti dallo stesso dipendenti e che ritengono necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 15

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che per scadenza o interruzione del mandato, per dimissioni o per decadenza.
2. Le dimissioni e gli effetti da esse prodotti sono disciplinati dalla legge.

3. Il consigliere, che, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno cinque riunioni consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto.
4. Il presidente del consiglio, entro e non oltre giorni quindici dall'ultima assenza ingiustificata, contesta la circostanza all'interessato e lo invita a presentare, entro e non oltre giorni quindici dalla notifica dell'atto di contestazione, le proprie giustificazioni.
5. Le giustificazioni addotte vengono esaminate, entro e non oltre quindici giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune, dalla conferenza dei capigruppo, che formula, nei successivi quindici giorni, il proprio parere motivato, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il consiglio delibera definitivamente, in seduta segreta, e, ove ritenga non sufficienti le giustificazioni addotte, dichiara la decadenza del consigliere.

ART. 16 I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali possono appartenere ad un gruppo consiliare, composto da almeno tre membri.
2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere comunale, purché rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio. E' consentito ai gruppi costituiti di modificare la loro denominazione.
3. I consiglieri comunali, che dichiarino di non voler appartenere ad un gruppo definito o che non concorrano a formarne uno nuovo, possono formare un gruppo misto.
4. Ciascun gruppo designa il proprio capo.
5. Il regolamento del consiglio comunale ed i regolamenti di organizzazione determinano gli strumenti atti ad assicurare l'operatività dei gruppi consiliari per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

ART. 17 LA CONFERENZA DEI CAPI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. E' istituita la conferenza dei capi dei gruppi consiliari, alla quale partecipano il presidente del consiglio comunale, che la convoca e presiede, provvedendovi in sua assenza il vicepresidente, i capi dei gruppi consiliari ed il sindaco, che non ha diritto di voto.
2. La conferenza dei capi dei gruppi consiliari concorre con il presidente del consiglio comunale al proficuo svolgimento dell'attività consiliare, in particolare per il perseguimento degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche.
3. La conferenza è disciplinata dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 18
LE COMMISSIONI PERMANENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale.
2. Le commissioni svolgono funzioni consultive, formulando pareri sugli atti sottoposti a deliberazione consiliare, nella quale si dà conto del parere espresso.
3. Le commissioni si esprimono anche sulle questioni che la giunta comunale intenda sottoporre al loro preventivo parere.
4. Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere gli atti deliberativi della giunta ed hanno potere di iniziativa per quanto attiene agli atti di competenza del consiglio comunale.
5. Il funzionamento delle commissioni permanenti è disciplinato da apposito regolamento che, tra l'altro, stabilisce il numero delle commissioni, l'ambito entro il quale esse esercitano le funzioni di cui al precedente comma secondo, le forme di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di audizione e di consultazione di rappresentanze di parti sociali, di categorie, di gruppi, di associazioni e di singoli cittadini.
6. Le commissioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.
7. Alle riunioni delle commissioni partecipa almeno un rappresentante della giunta comunale.

ART. 19
COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento di dette commissioni, precisando i casi nei quali di esse possano far parte cittadini non consiglieri comunali.
3. La deliberazione di istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II
IL SINDACO

ART. 20
RUOLO E COMPETENZE

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e delle strutture operative e gestionali, le iniziative e gli interventi più idonei per il progresso ed il benessere dei cittadini.

2. Il sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di impulso sull'attività degli assessori e delle strutture operative e gestionali.
3. Il sindaco esercita, inoltre, tutte le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, fatta eccezione per quelle relative all'adozione degli atti di gestione e degli atti o dei provvedimenti amministrativi, volti al diretto, reale ed immediato adempimento dei fini istituzionali del comune. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e/o regionali conferite al comune.
4. Il sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale,
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) convoca e presiede la giunta, fissa la data delle relative riunioni e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) nomina, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle specifiche norme regolamentari, i funzionari responsabili delle aree, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità apicale e quelli di collaborazione esterna per fronteggiare comprovate ed eccezionali esigenze;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce le direttive al segretario generale, ai dirigenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi e, ove nominato, al direttore generale, in ordine agli indirizzi politico-amministrativi e gestionali, nonché in ordine alla esecuzione degli atti;
 - e) convoca i comizi per i referendum;
 - f) rappresenta il comune in giudizio e promuove, innanzi all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, quando ciò non rientri nella specifica competenza degli organi burocratici;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - l) promuove e conclude gli accordi di programma nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;
 - m) proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno illustrato la città nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario;
 - n) promuove direttamente, avvalendosi o del segretario generale o del direttore generale, indagini e verifiche amministrative;
 - o) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e dispone delle liti attive e passive;
 - p) promuove ed assume le iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni, le società e le altre strutture gestionali, appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi generali, individuati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi posti dalla giunta;
 - q) può delegare le sue competenze e le sue attribuzioni agli assessori;
 - q/bis) Può delegare, uno o più consiglieri comunali, su particolari materie, allo svolgimento di compiti di natura meramente propositiva o consulenziale, funzionali all'espletamento dell'attività di indirizzo e coordinamento, con espresso divieto di conferire funzioni di amministrazione attiva; detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale; i consiglieri delegati riferiscono al Sindaco sull'attività svolta in esecuzione della delega conferitagli; i consiglieri delegati non possono partecipare alle sedute di Giunta;
 - r) può delegare al funzionario responsabile dei tributi la rappresentanza e la difesa del comune nei processi tributari;

- s) acquisisce gli atti ed i documenti, anche riservati, nonché ogni tipo di informazione presso gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, dandone, quando lo ritenga opportuno, notizia al consiglio.
- t) Conferisce la procura alle liti, siano esse attive che passive; detta procura è conferita dal Dirigente abilitato qualora a quest'ultimo il Sindaco abbia delegato la rappresentanza processuale dell'Ente;
- 5. Il sindaco, in qualità di ufficiale del governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 21

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO. VICESINDACO - DELEGHE

- 1. Le dimissioni del sindaco sono indirizzate al consiglio e presentate al segretario generale, che ne cura l'acquisizione immediata al protocollo e le trasmette al presidente del consiglio comunale. Esse producono gli effetti previsti dalla legge.
 - 2. L'impedimento si ha tutte le volte che il sindaco, per qualsiasi motivo, non sia in grado di svolgere le funzioni connesse alla carica.
 - 3. L'impedimento è temporaneo quando l'assenza, quantunque debitamente giustificata, si protragga per non più di mesi dodici.
 - 4. L'impedimento è permanente quando l'assenza, quantunque debitamente giustificata, si protragga oltre il termine di cui al precedente terzo comma.
 - 5. La procedura per la verifica dell'impedimento viene avviata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età dopo quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
 - 6. Il presidente del consiglio, d'intesa con i capi dei gruppi consiliari, convoca, in seduta segreta, il consiglio comunale che, sulla base delle risultanze della verifica di cui al precedente comma, si esprime sulla eventuale esistenza del presupposto dell'impedimento permanente del sindaco.
 - 7. Il consiglio comunale assume il provvedimento di decadenza con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 - 8. La deliberazione, notificata al sindaco o ad uno dei suoi familiari o a parenti entro il quarto grado civile, è inviata, dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, all'organo individuato dalla legge per l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del sindaco e per lo scioglimento del consiglio.
- Il vicesindaco sostituisce il sindaco, in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- 9. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del sindaco e del vicesindaco, tutte le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano come individuato dal presente statuto.

10. Le deleghe e gli incarichi, conferiti al vicesindaco agli assessori ed ai consiglieri, vanno comunicati al consiglio nella prima seduta utile ed agli altri organi previsti dalla legge e sono pubblicati all'albo pretorio.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22 COMPOSIZIONE

La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
2. Il sindaco, ove scelga gli assessori tra soggetti esterni al consiglio, dà atto, nel provvedimento di nomina, che ciascuno di essi è in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere.
3. Il sindaco individua tra gli assessori chi può esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza e di impedimento suoi e del vicesindaco.

ART. 23 COMPETENZE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge e dal presente statuto al sindaco, al segretario generale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi e che non consistano, in ogni caso, in atti di gestione e in atti o provvedimenti amministrativi, volti al diretto, reale ed immediato adempimento dei fini istituzionali del comune.
2. La giunta dà attuazione agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del medesimo.
3. La giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo, tra l'altro:
 - a) propone, al consiglio, l'adozione dei regolamenti non di sua competenza;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e adotta i provvedimenti, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità alla competenza dei dirigenti e dei funzionari;
 - c) elabora le linee di indirizzo e cura la predisposizione delle proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) abroga;

- f) nomina e designa i rappresentanti del comune in seno a commissioni o ad organismi diversi da quelli rientranti nella competenza del sindaco e/o del consiglio;
 - g) abrogata;
 - h) fissa i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto del vigente regolamento;
 - i) dispone l'accettazione ovvero il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) abrogata;
 - k) abrogata;
 - l) fissa i criteri generali per assicurare gli amministratori ed i dipendenti contro i rischi connessi all'espletamento dei compiti dell'ufficio ricoperto;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio elettorale comunale, al quale compete l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni conferite dalla provincia, dalla regione e dallo Stato, quando queste non siano espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altro organo;
 - o) recepisce i contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del consiglio;
 - p) abrogata;
 - q) autorizza lo svolgimento di attività e servizi non individuati nel piano esecutivo di gestione, sempre che trovino la necessaria copertura finanziaria.
4. La giunta, infine, nell'esercizio dei poteri organizzatori,
- a) fissa, nel rispetto del regolamento e degli accordi decentrati, allo scopo di misurare la produttività dell'apparato, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro, dopo averli concordati con le organizzazioni sindacali aziendali;
 - b) determina, sentito il collegio dei revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - c) determina, sulla scorta delle risultanze della rilevazione di cui al precedente punto b) o, in mancanza, sentito il collegio dei revisori dei conti, l'ammontare della retribuzione di risultato spettante per contratto ai dirigenti ed eventualmente ad altro personale dipendente;
5. La giunta, a fine mandato, predispose e presenta, al consiglio comunale, un documento sull'attività politico-amministrativa svolta.

ART. 24 ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

1. La giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa la data delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Tali funzioni sono svolte dal vicesindaco, in caso di assenza del sindaco.
4. L'assessore più anziano di età tra i presenti presiede la giunta in caso di assenza del sindaco e del vicesindaco.
5. Alle adunanze della giunta partecipa il segretario generale, che può designare un funzionario per la redazione del relativo verbale.

6. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale, con diritto di intervento sui fatti in discussione ma senza diritto di voto.
7. Il sindaco può disporre che, alle adunanze della giunta, siano presenti, per essere consultati su argomenti afferenti agli uffici ricoperti o agli incarichi affidati, i funzionari del comune.
8. Il verbale delle sedute della giunta è sottoscritto dal sindaco e dal segretario.
9. La giunta adotta un proprio regolamento interno.

ART.25

DIMISSIONI, CESSAZIONI E REVOCA DI ASSESSORI

1. Gli assessori cessano dalla carica per incompatibilità, per dimissioni, per revoca o per fine mandato.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima riunione utile.
3. Le dimissioni di un assessore debbono essere presentate per iscritto al sindaco.

ART.26

MOZIONE DI SFIDUCIA. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non comporta le dimissioni di questi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso di presentazione di più mozioni si procede alla discussione ed alla votazione secondo l'ordine di presentazione.
5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario secondo le leggi vigenti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE (Abrogato)

ART. 27
FINALITÀ E CARATTERISTICHE

Abrogato

ART.28
FUNZIONI

Abrogato

ART.29
ORGANI E CONFERENZA DEI PRESIDENTI. REGOLAMENTO

Abrogato

ART. 30
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Abrogato

ART.31
IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Abrogato

CAPO II
CONSIGLIO DELLE ETNIE

ART.32
FINALITA'

1. Il consiglio delle etnie è l'organismo rappresentativo delle comunità dei cittadini immigrati di diversa etnia, in regola con la legge, che dimorano nel territorio comunale.
2. Il consiglio raccorda le comunità degli immigrati con la comunità dei residenti al fine di conseguire tra i cittadini relazioni armoniose, nel rispetto della persona umana e nella consapevolezza che la diversità delle etnie è un patrimonio della comunità locale.
3. Il consiglio concorre al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini delle comunità di diversa etnia, attraverso la formulazione di proposte tese al perseguimento delle pari opportunità per l'esercizio dei diritti civili e la fruizione dei servizi sociali con i cittadini residenti.

4. Le proposte sono indirizzate al sindaco che, previa istruttoria della giunta comunale, le trasmette al presidente del consiglio comunale per sottoporle al parere delle competenti commissioni permanenti, prima di eventuali determinazioni.

5.

ART. 33 COMPOSIZIONE

1. Il consiglio delle etnie è composto da quindici rappresentanti delle comunità degli immigrati.
2. Il numero di rappresentanti per ciascuna comunità è proporzionale al numero di cittadini immigrati che la compongono.
3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti non appartenenti alla stessa comunità.
4. Il presidente ed i due vicepresidenti cooptano un segretario.

ART. 34 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE ETNIE

1. Il consiglio comunale approva apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento del consiglio delle etnie.
2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, le modalità attraverso le quali i cittadini immigrati in regola con la legge sono informati del procedimento per la elezione del consiglio delle etnie.
3. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità attraverso le quali il consiglio delle etnie può proporre al consiglio comunale integrazioni e modificazioni del regolamento medesimo.

CAPO III CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 35 FINALITA' E COMPOSIZIONE

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, tutela degli animali da affezione e di quelli selvatici, sport e tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, scuola, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei Ragazzi sono disciplinate con apposito regolamento.

4. Possono far parte del consiglio i ragazzi residenti nel comune di età non superiore ai quattordici anni.

CAPO IV
LIBERE FORME ASSOCIATIVE. CONSULTE. OSSERVATORI.
INIZIATIVE DEI CITTADINI

ART.36
FINALITA' E DISCIPLINA

1. Il comune promuove lo sviluppo della consapevolezza dei cittadini circa l'attività della Pubblica Amministrazione, anche come concorso per il miglioramento della efficacia, della efficienza e della economicità della attività medesima, nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale.
2. La consapevolezza dei cittadini, sviluppata attraverso una molteplicità di istituti e di soggetti, concorre, altresì, a consolidare il rapporto tra cittadini e rappresentanti istituzionali del sistema dei poteri regionali e locali, nonché ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Il consiglio comunale con apposito regolamento disciplina organicamente le modalità di costituzione e di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui al presente capo.

ART.37
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune valorizza le libere forme associative, costituite dai cittadini nell'esercizio del diritto di cui all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica, riferite ad ambiti territoriali, a settori di attività economica, a scopi umanitari, sociali, civili, religiosi, culturali, sportivi e scientifici e di tutela e sviluppo dell'ambiente naturale, del patrimonio archeologico, monumentale, storico, culturale ed artistico, in un quadro di sviluppo durevole e sostenibile.
2. Particolare attenzione il comune dedica alle fondazioni e agli Organismi di utilità pubblica.
3. Il comune, in particolare, segue con attenzione l'organizzazione di forme di volontariato finalizzate al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale della comunità locale, nonché alla tutela e alla difesa dell'ambiente. Ricerca forme di collaborazione a progetti, studi e sperimentazioni nei settori di attività del volontariato e opera perchè le prestazioni di attività volontarie e gratuite di importanza generale siano dotate delle risorse necessarie.
4. La giunta provvede alla formazione ed all'aggiornamento di appositi albi nei quali vengono registrate le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
5. In uno degli albi sono registrati i soggetti con prevalenti finalità sociali ed economiche.
6. Nell'altro i soggetti aventi le ulteriori finalità di cui al primo comma del presente articolo.

7. I rapporti fra il comune e le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento che deve contenere, tra l'altro, norme dirette a :
- a) limitare la registrazione agli albi alle forme associative dotate di statuto ispirato ai principi democratici;
 - b) assicurare che il fine della partecipazione sia l'interesse generale della comunità, con esclusione di obiettivi corporativi o utilitaristici, personali e di gruppo;
 - c) porre a carico delle associazioni iscritte all'albo l'obbligo di presentare il bilancio, l'elenco aggiornato degli aderenti e la composizione degli organi direttivi, secondo quanto dispone il regolamento.

ART.38

INCENTIVAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Alle fondazioni, alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al precedente articolo il comune può erogare incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, organizzativa e tecnica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.
2. Il regolamento precisa le correlazioni fra le forme di incentivazione ed i programmi annuali e pluriennali delle relative attività comunali e determina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale deve attenersi per la erogazione di detti incentivi.

ART.39

CONSULTE

1. Il comune istituisce consulte di settore al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi con l'apporto delle competenze di organismi e persone che abbiano approfondita conoscenza in determinati campi di attività.
2. La costituzione ed i modi di funzionamento delle consulte sono disciplinati dal regolamento.

ART.40

OSSERVATORI

1. Per concorrere alla rilevazione dei principali fenomeni ambientali, sociali ed economici che interessano la comunità locale, il comune istituisce osservatori presso i competenti settori organizzativi dell'Amministrazione.
2. Detti osservatori si avvalgono di risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento degli osservatori sono disciplinate dal regolamento .

ART.41 INIZIATIVE DEI CITTADINI

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità.
2. Le istanze e le proposte, debitamente sottoscritte, sono indirizzate al sindaco, che ne dispone l'esame entro i trenta giorni dalla presentazione alla segreteria del comune.
3. Il sindaco comunica al primo firmatario dell'istanza o della proposta l'esito dell'esame da parte dei competenti organi comunali.
4. Il regolamento disciplina modalità, procedure e tempi per le forme di pubblicità e gli effetti delle istanze e delle proposte di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO V L'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO. PARTECIPAZIONE. REFERENDUM

ART.42 CARATTERI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il comune svolge l'attività amministrativa in modo sollecito, semplice, economico e trasparente attraverso adeguata istruttoria prima della emanazione del provvedimento.
2. L'Amministrazione comunale dispone gli adempimenti necessari allo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'Amministrazione per motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.
4. Il regolamento per le attività amministrative e per l'accesso agli atti disciplina i tipi di procedimento, fissando per ognuno il termine massimo entro il quale deve concludersi con l'adozione di un provvedimento.

ART.43 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'Amministrazione comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore.

ART.44 ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. L'adozione di strumenti urbanistici e di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio è preceduta da istruttoria pubblica.
2. All'individuazione di tali atti provvede il consiglio comunale.

3. L'ufficio titolare del procedimento indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.
4. Nell'avviso sono indicati i termini, entro i quali i soggetti interessati possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte, ed è indicato il luogo dove possono essere consultati gli atti istruttori del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'Amministrazione.
5. Alla riunione partecipano i soggetti interessati. La riunione è presieduta dal funzionario responsabile del procedimento che redige il verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

ART.45 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il comune si dota di un sito informatico al quale possano accedere, attraverso postazioni decentrate, a partire dalle scuole e dagli uffici pubblici, i cittadini.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, la materia è disciplinata dal regolamento per le attività amministrative e per l'accesso agli atti.
4. Il comune garantisce l'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto dal regolamento.
5. Il regolamento determina, altresì, i modi per il rilascio delle copie dei documenti.

ART.46 FORUM DEI CITTADINI

1. Il comune promuove forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la informazione tra cittadini e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti soggettivi e gli interessi comuni.
2. I forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare temi o questioni di particolare urgenza.
3. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli argomenti oggetto della richiesta.
4. I forum possono anche riferirsi a quartieri e a frazioni.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento dei forum.

ART.47 REFERENDUM

1. Al fine di concorrere direttamente ad orientare l'azione del comune, il 10% dei cittadini iscritti all'anagrafe comunale compresi i cittadini immigrati in possesso di carta d'identità, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, può richiedere la indizione di un referendum su argomenti di esclusiva competenza locale nei modi e nelle forme stabiliti da apposito regolamento.

2. Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) atti di elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) atti relativi al personale del comune, delle aziende e delle istituzioni;
 - c) tributi, bilanci, contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) oggetti sui quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
 - e) provvedimenti comportanti impegno finanziario o deliberazioni relative a rapporti con terzi;
 - f) pareri richiesti per legge;
 - g) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazione di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - h) statuto;
 - i) regolamento del consiglio comunale;
 - j) piano regolatore generale e strumenti attuativi.
3. La richiesta è indirizzata al presidente del consiglio comunale ed al sindaco.
4. Il presidente del consiglio, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta, informa la conferenza dei capi dei gruppi consiliari e l'assegna alla competente commissione di garanzia. Questa, acquisito il parere del segretario generale del comune, si pronuncia formalmente circa l'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla data di assegnazione.
5. Qualora fosse dichiarata ammissibile e regolare, la richiesta, corredata del parere del segretario generale del comune e del pronunciamento della competente commissione permanente, viene inoltrata al sindaco entro 10 giorni.
6. Nei dieci giorni successivi la giunta comunale si confronta con i soggetti promotori del referendum per verificare se vi siano le condizioni per l'adozione di provvedimenti amministrativi che rendano superflua la consultazione referendaria. Il regolamento stabilisce i modi attraverso i quali eventualmente interrompere il procedimento referendario.
7. Entro i 20 giorni successivi la giunta fissa la data del referendum che deve essere svolto nella prima sessione utile.
8. Il sindaco, 60 giorni prima della data fissata, indice il referendum.
9. Il referendum non viene indetto nel caso in cui il consiglio comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.
10. Le consultazioni referendarie si svolgono in una unica sessione annuale da tenersi dal 15 al 30 giugno di ogni anno solare. Le operazioni di voto non devono coincidere con altre consultazioni di diversa natura e non possono essere svolte nell'anno del rinnovo del consiglio comunale.
11. Qualora l'accoglimento della proposta referendaria comporti nuove spese a carico del comune, il quesito deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti.
12. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum nei cinque anni precedenti.
13. Entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il consiglio comunale è convocato per discuterlo ed adottare eventuali conseguenti determinazioni.
14. La commissione di garanzia di cui al comma 4 è composta dal segretario comunale, da un magistrato, da un avvocato residente nel comune e che ivi non ricopra incarichi amministrativi, scelto in una terna di candidati proposta dal consiglio del relativo Ordine provinciale.

ART.48
DISPOSIZIONI GENERALI SUI REFERENDUM

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento dei referendum e determina anche le modalità per l'informazione dei cittadini circa il referendum e per la partecipazione dei soggetti organizzati alla campagna referendaria.
2. I cittadini aventi diritto di voto sono quelli iscritti all'anagrafe comunale, compresi i cittadini immigrati dimoranti, di età non inferiore ai sedici anni.
3. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste si segue l'ordine di deposito presso il comune.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART.49
SETTORI. SERVIZI. UFFICI

1. L'organizzazione strutturale e funzionale del comune e l'ordinamento del personale, nel rispetto dei principi di diversificazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle di gestione amministrativa, tecnica e contabile, sono informati a criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare economia, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione strutturale del comune si articola in settori, servizi ed uffici.
3. Per assicurarne l'autonomia funzionale ed organizzativa, sono definite apposite strutture per il consiglio comunale.
4. Il regolamento, approvato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, tra l'altro, disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) la nomina dei dirigenti;
 - d) la nomina del direttore generale;
 - e) i criteri di individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

ART.50
SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale del comune è nominato dal sindaco.
2. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge.

3. Il segretario è il primo collaboratore del sindaco. Collabora altresì con gli assessori e presta agli organi del comune consulenza giuridico-amministrativa.
4. Al segretario sono attribuite le competenze ed esercita le funzioni previste dalla legge e quelle indicate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale.
5. Il segretario, se formalmente richiesto, esprime pareri sulle proposte di atti di competenza degli organi del comune. Qualora detti pareri fossero negativi, devono essere motivati.
6. Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
7. Il sindaco, qualora non provveda alla nomina del direttore generale, può conferire al segretario generale le funzioni relative all'attuazione delle linee programmatiche, degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune, con particolare riferimento ai rapporti con i settori, i servizi e gli uffici.

ART.51 DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco può nominare, previa deliberazione della giunta comunale, il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. La legge ed il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici stabiliscono e disciplinano le procedure per la nomina e per l'esercizio delle funzioni del direttore generale concernenti l'attuazione delle linee programmatiche, degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. A tali fini, al direttore generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture organizzative che si riferiscono alla giunta comunale, ad eccezione del segretario generale, che collabora direttamente con il sindaco.
4. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici disciplina i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale, nonché fra questi e i dirigenti dei settori ed i responsabili dei servizi e degli uffici che si riferiscono alla giunta comunale.

ART.52 CONFERENZA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di competenza della giunta comunale, riferiti alle linee programmatiche, e per tutti i casi nei quali sia opportuno effettuare un esame contestuale dei provvedimenti ed il coordinamento dell'attività amministrativa di competenza dei settori, è convocata dal direttore generale, secondo quanto stabilisce il regolamento, la conferenza dei responsabili delle strutture organizzative del comune che si riferiscono alla giunta.
2. Per motivi concernenti la gestione del personale ed il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, economicità e produttività delle relative prestazioni lavorative, la conferenza delle strutture organizzative che si riferiscono alla giunta comunale può essere convocata dal segretario generale, secondo quanto stabilisce il regolamento.

ART.53

COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI SERVIZI E UFFICI

1. La responsabilità della gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili delle strutture organizzative del comune, essendo ascritti alla competenza degli organi elettivi i relativi poteri di indirizzo e di controllo.
2. Il regolamento dell'ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina le modalità di attribuzione delle corrispondenti posizioni organizzative, le funzioni e le attribuzioni del personale nonché le modalità per la verifica dei risultati.
3. I dirigenti ed i responsabili di servizi e uffici possono delegare le rispettive funzioni al personale assegnato alla struttura, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Posizioni di responsabilità previste nelle strutture organizzative del comune possono essere attribuite a soggetti esterni, fermi restando i requisiti richiesti da ciascuna posizione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato.
5. Per il perseguimento di precisati obiettivi dell'azione amministrativa, possono essere attribuiti a soggetti esterni incarichi, a tempo determinato, disciplinati da apposite convenzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART.54

FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Ai fini dello sviluppo di una cultura amministrativa e gestionale riferita all'attività di governo locale, il comune promuove la formazione del proprio personale.
2. L'attività di formazione mira ad adeguare la preparazione del personale al mutamento del ruolo, delle competenze e delle funzioni del comune, valorizzando le professionalità acquisite e promuovendo i necessari aggiornamenti e specializzazioni.
3. Il regolamento dei servizi e degli uffici disciplina le modalità di partecipazione del personale all'attività formativa.
4. Al fine di favorire la formazione del personale nonché lo sviluppo di rapporti improntati a responsabile e fattiva collaborazione, il segretario generale del comune:
 - a) convoca, almeno una volta all'anno, riunioni dei dirigenti e dei responsabili di servizi ed uffici per verificare le esigenze di formazione del personale, in relazione anche alla situazione organizzativa dei servizi e degli uffici;
 - b) indice, sentiti i dirigenti ed i responsabili di servizi ed uffici, riunioni del personale, per approfondire lo studio e la migliore conoscenza delle problematiche istituzionali, delle competenze del comune e delle disposizioni di servizio;
 - c) promuove il lavoro di gruppo per lo studio dei problemi afferenti i settori, i servizi e gli uffici.

5. I dirigenti ed i responsabili di servizi ed uffici curano la formazione del personale anche mediante opportuni avvicendamenti, nel rispetto dell'obbligo di garantire il buon andamento dell'ufficio e nell'intento di assicurare a ciascun dipendente la conoscenza del quadro completo dell'attività lavorativa dell'ufficio medesimo.

TITOLO V SERVIZI

ART.55 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, volti a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il comune utilizza le forme di gestione dei servizi previste dalla legge.

ART.56 AZIENDE SPECIALI

1. Per il perseguimento di finalità coerenti con le esigenze di sviluppo della comunità locale, ivi compresa la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, il comune costituisce aziende speciali, configurate come soggetti strumentali dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
2. Il consiglio comunale, contestualmente alla istituzione, approva lo statuto delle aziende speciali.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Le aziende speciali possono esercitare le proprie attività anche al di fuori del territorio comunale, purchè sia garantita la relativa economicità.

ART.57 STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto definisce la struttura organizzativa delle aziende speciali e ne disciplina il funzionamento ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal sindaco con provvedimento motivato.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6. Il personale delle aziende speciali è assunto dalle stesse con contratto di diritto privato ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile e dalla legge.
7. Il consiglio comunale nomina il collegio dei revisori dei conti, istituito dallo statuto dell'azienda speciale; conferisce il capitale di dotazione alle aziende; ne determina le finalità e formula gli indirizzi dell'azione amministrativa; approva i relativi bilanci ed il conto consuntivo; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per il funzionamento dell'azienda.

ART.58 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale e privi di personalità giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal sindaco, che, con provvedimento motivato, può revocarli.
4. Il direttore è assunto, con provvedimento motivato, dal consiglio di amministrazione della istituzione ed è equiparato ad un dirigente di settore.
5. Il consiglio comunale determina le finalità e formula gli indirizzi dell'azione amministrativa, compresi i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dalla istituzione; approva i bilanci ed il conto consuntivo; esercita la vigilanza sull'operato della istituzione.
6. Il consiglio comunale approva il regolamento per il funzionamento della istituzione.
7. Il regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla gestione ed al controllo della istituzione.

ART.59 SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, può non essere maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. Deve in ogni caso essere garantita la presenza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
7. Il comune provvede alla scelta dei soci privati ed alla eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedura di evidenza pubblica.

ART.60 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera schemi di convenzione da stipularsi con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono fini, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART.61 CONSORZI

1. Il comune partecipa alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo schema di convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, che disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. La convenzione prevede l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali, che vanno pubblicati all'albo pretorio.
4. Il sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART.62
LE RISORSE

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione e dalla Provincia, l'autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.
2. Adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4.
3. Il comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti ed alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, il comune attiva le procedure previste dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunitari.
5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

ART.63
IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

1. L'attività del comune è formulata e condotta in relazione ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile e ai programmi correlati alle risorse finanziarie disponibili ed acquisibili.
2. Gli atti di programmazione sono: il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale. La loro formulazione è effettuata in conformità alle disposizioni di legge ed in modo da consentire l'attuazione delle previsioni per programmi, progetti ed interventi.
3. Gli atti di programmazione sono proposti dalla giunta comunale.
4. Il consiglio comunale approva il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, è posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. E' approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART.64 I PROGRAMMI ATTUATIVI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio i programmi annuali con gli indirizzi relativi alla loro attuazione.
2. I programmi attuativi sono correlati alle previsioni di spesa del bilancio.
3. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti specifica ciascuna opera e ciascun investimento, fornendo idonei elementi descrittivi ed indicando le risorse necessarie per l'attuazione.
4. Le previsioni del programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci, annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci, annuale e pluriennale, approvati.

CAPO II IL PATRIMONIO

ART. 65 CONSERVAZIONE E GESTIONE

1. Il comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione dei beni del comune. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
4. La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
5. I beni patrimoniali del comune possono essere concessi in comodato, di regola non ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta adotta il provvedimento quando abbia acquisito il parere favorevole della competente commissione permanente del consiglio.
6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del consiglio comunale, per gli immobili, e della giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro

valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del comune.

7. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III APPALTI E CONTRATTI

ART.66 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART.67 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il collegio dura in carica tre anni. I revisori non sono revocabili, se non nei casi previsti dalla legge, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. In caso di sostituzione di un revisore, colui che subentra resta in carica fino alla scadenza del collegio.
4. I revisori dei conti accedono agli atti ed ai documenti contabili e finanziari del comune. Partecipano alle adunanze del consiglio comunale ed obbligatoriamente in occasione dell'esame degli atti di programmazione e del rendiconto di gestione.
5. Il collegio collabora con il consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART.68 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il collegio dei Revisori dei Conti attesta, con apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula proposte per il conseguimento dei migliori risultati.
3. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo è posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati.

ART.69
IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per il controllo di gestione ed individua i soggetti che lo esercitano.
2. Il controllo di gestione è esercitato anche sui risultati dell'attività gestionale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni e di altre equiparate.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.70
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale secondo le modalità previste della legge.

1. Lo statuto, espletato il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed inviato al ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
3. Il segretario generale del comune appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore dello statuto.

ART.71
ABROGAZIONE. ADEGUAMENTO. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Per l'abrogazione, l'adeguamento e la modificazione delle norme dello statuto si applicano le procedure previste dalla legge.
2. Le proposte di deliberazione per l'adeguamento e per la modificazione delle norme dello statuto sono presentate al presidente del consiglio comunale da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, dal sindaco e dalla commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto, con decisione adottata da due terzi dei consiglieri componenti.
3. La proposta di deliberazione per l'abrogazione dello statuto è presentata al presidente del consiglio comunale, congiuntamente a quella di approvazione del nuovo statuto, da almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
4. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale.

5. La deliberazione di abrogazione dello statuto acquista efficacia con l'entrata in vigore del nuovo statuto.

ART.72

TERMINI PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Conservano efficacia i regolamenti in vigore per le parti non in contrasto con il presente statuto.

ART.73

VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. In occasione della ricorrenza della prima approvazione dello statuto (12 ottobre 1991), il sindaco riferisce al consiglio comunale sullo stato di applicazione delle norme in esso contenute.
2. E' istituita, la commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto.
3. La commissione è formata da un numero di consiglieri pari al numero dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, che la nomina.
4. Il presidente della commissione è nominato dal consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari di opposizione.
5. La commissione vigila e controlla le modalità di applicazione dello statuto. Relaziona al presidente del consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. La commissione ha facoltà di proporre modificazioni dello statuto.
7. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori della commissione e disciplina l'esercizio della relativa presidenza.